



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 450 del 30-07-2026

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 94 DEL 30-07-2026

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. - Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Liquidazione della somma di € 2.300,00 già impegnata con Det. n. 684 RG del 10.12.2021 ed integrazione impegno e contestuale liquidazione della somma di € 268,45 per interessi legali maturati.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.07.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.12.2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 31.03.2026, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2026/2028;

Visto che il [REDACTED] in data 03.11.2020 proponeva al Comune di Valle Castellana apposita istanza di Accesso Civico per la pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente

del sito istituzionale, dei documenti recanti i nominativi dei percettori del CAS ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Considerato che il Comune di Valle Castellana, in persona del Sindaco p.t. Dott. Ing. Camillo D'Angelo, con nota del 11.11.2020 prot. 6889, in risposta all'istanza del [REDACTED] comunicava che dopo la segnalazione meglio sopra specificata, si procedeva ad interpellare il proprio DPO, Dott. Igino Addari, il quale provvedeva a trasmettere apposito parere, (prot. 6773 del 06.11.2020), in cui lo stesso riscontrava la correttezza della procedura utilizzata dall'Ente relativamente alla pubblicazione dei nominativi dei percettori del suddetto contributo, in cui, per ottemperare ai principi della privacy, il Comune aveva, fino a quel momento, utilizzato come parametro di riferimento le iniziali dei nominativi dei percettori e/o lo pseudonimo "Utente n." per anonimizzare quanto più possibile i soggetti;

Visto che, in più, il Comune di Valle Castellana si dotava di apposita piattaforma digitale che permette di pseudonimizzare i soggetti beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione, risalendo, così, al soggetto cifrato e, con apposita nota del 13.02.2021 prot. 1143 comunicava il contenuto al [REDACTED] ed alla Prefettura di Teramo, facendo presente che le Determine di liquidazione del CAS, con gli allegati elenchi, erano state redatte, seguendo codesto *modus operandi* ed opportunamente pubblicate sia nella Sezione "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici" dell'Amministrazione Trasparente e sia sull'Albo Pretorio;

Visto che il DPO, Dott. Igino Addari, inviava richiesta di parere al Garante della Privacy relativa alla correttezza della informazione prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, attuata dal Comune di Valle Castellana;

Visto che in data 23.02.2021 il [REDACTED] presentava ricorso al Difensore Civico della Regione Abruzzo avverso il diniego espresso dal Comune di Valle Castellana alla propria istanza di Accesso Civico volta alla pubblicazione dei nominativi "in chiaro" dei beneficiari del CAS, e, quest'ultimo ammetteva il Ricorso, ordinando al Comune di Valle Castellana di provvedere alla pubblicazione dei percettori del CAS nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in quanto trattasi di benefici di importo superiore ai € 1.000,00 annui che non sono attribuiti in ragione di un disagio economico – sociale soggettivo, ma per un disagio abitativo collettivo legato agli effetti del Sisma 2016 e non sono idonei a rilevare lo stato di salute dei beneficiari;

Visto che il Comune di Valle Castellana ha inteso confermare quanto già precedentemente espresso nella nota prot. n. 1143 del 13.02.2021 e/o di differire l'accesso sulla base di quanto stabilito nel suddetto articolo 5 comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui , "*...Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.* Orbene, sulla base di quanto espresso si faceva riferimento al principio posto a tutela degli interessi privati

di cui all'art. 5 – bis comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui: “... *L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia*”;

Visto che con Ricorso notificato al Comune di Valle Castellana il 11.05.2021 il [REDACTED] si rivolgeva al Tar Abruzzo per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego, che veniva opposto in data 26.05.2021 da parte di codesto Ente, con apposita memoria di costituzione, facendo luce sul principio secondo cui il Comune di Valle Castellana aveva agito in conformità al parere tecnico reso dal proprio DPO e aveva tempestivamente richiesto il parere del Garante della Privacy, che tuttavia era rimasto silente nonostante i solleciti;

Visto che in data 08.09.2021 Il Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila con Sentenza n. 416/2021, pubblicata in data 13.09.2021, così decideva: “...*deve ordinarsi al Comune di Valle Castellana di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale i nominativi dei percettori del C.A.S., con l'importo corrisposto, unitamente ai provvedimenti di liquidazione, di cui all'art. 3 dell'OCDPC 26.08.2016, n. 388, come modificato dall'art. 5 dell'OCDPC n. 408/2016. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue: Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, (€ 300,00)*”;

Visto che il Comune di Valle Castellana ha dato seguito alla pubblicazione dei suddetti nominativi in data 22.09.2021 e, con apposita nota del 22.09.2021 prot. 6346 e prot. 6347 ne ha dato comunicazione al [REDACTED] ed ai Carabinieri della Stazione di Valle Castellana, riportandone anche il link per meglio facilitarne la ricerca ed esprimendo la volontà di conoscere il codice IBAN su cui versare l'importo di € 2.300,00, (pagamento spese di lite e contributo unificato), in favore del [REDACTED];

Richiamata la Delibera di C.C. n. 34 del 28.09.2021, che qui si intende per integralmente trascritta, esecutiva ai sensi di legge, con cui si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio per i motivi e le ragioni di cui sopra;

Richiamata la successiva Determinazione gestionale n. 684 del Registro Generale in data 10.12.2021, con la quale si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 2.300,00 (destinata al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato) a valere sui fondi stanziati a seguito del sopra citato riconoscimento consiliare;

Dato atto che la suddetta somma di € 2.300,00 risulta regolarmente accantonata e conservata nelle scritture contabili dell'Ente a residuo passivo, non essendo stato possibile procedere in precedenza alla materiale liquidazione per cause esclusivamente imputabili all'inerzia del creditore;

Evidenziato che, come emerge dagli atti d'ufficio, questo Servizio ha tempestivamente e ripetutamente sollecitato il beneficiario alla trasmissione delle coordinate bancarie (codice IBAN) necessarie per l'estinzione del debito;

Dato atto che, a causa del protrarsi di una fitta corrispondenza e del reiterato rifiuto da parte del creditore nel comunicare i dati necessari alla tracciabilità del pagamento, determinando così la sospensione dei termini di liquidazione e la successiva necessità di ricalcolo degli accessori di legge;

Vista la nota trasmessa dal creditore [REDACTED] acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29.07.2026 al n. 5416, con la quale sono state finalmente fornite le coordinate IBAN e contestualmente richiesto il saldo della quota capitale di € 2.300,00 unitamente alle somme accessorie maturate, quantificate in complessivi € 268,45 a titolo di interessi;

Verificato il conteggio e riscontrata la piena congruità dell'importo di € 268,45, calcolato tenendo conto del lungo periodo di oggettiva interruzione e ritenuto di accettare tale quantificazione a definizione tombale di ogni pretesa;

Visto che si intende procedere in tal senso per ragioni di economicità amministrativa, richiamando il c.d. principio del minor danno, al fine di evitare aggravii di spese legali per l'Ente;

Visto che, secondo le disposizioni del principio di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, (art. 97 Cost), si intende adottare la soluzione che arrechi minor pregiudizio finanziario possibile all'Ente;

Visto che consolidata Giurisprudenza della Corte dei Conti riconosce la legittimità della spesa volta a prevenire un contenzioso imminente, basato su dei principi fondamentali:

- *La sindacabilità della scelta ed il criterio del minor male*, evitando un contenzioso con aggravio di costi;
- *Il risultato utile e l'economicità*;

Dato atto che la Giurisprudenza contabile, (*ex multis Corte dei Conti Sez. Giur. Umbria Sent. N. 9/2022 e Sez. Giur. Lombardia Sent. N. 127/2016*), riconosce l'insindacabilità nel merito e la piena legittimità delle scelte transattive dell'Amministrazione, laddove l'esborso palesemente modesto eviti un contenzioso giudiziario imminente, configurando l'operato del funzionario nell'alveo dell'adempimento del dovere di prevenzione di un danno maggiore per l'Erario;

Ritenuto pertanto, per ragioni di stretta opportunità economica, per esclusivo interesse pubblico ed al fine esclusivo di evitare l'aggravio di spese legali derivanti da eventuali azioni giudiziarie, di procedere alla chiusura definitiva della pratica mediante un unico atto

amministrativo che disponga la liquidazione dei € 2.300,00 sul vecchio impegno del 2021 e il nuovo impegno con contestuale liquidazione dei € 268,45 sul bilancio corrente;

Accertata la sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria sia sul residuo del 2021 sia sul capitolo del contenzioso del bilancio corrente;

Ritenuto pertanto di procedere alla chiusura definitiva della pratica mediante un unico atto amministrativo;

Considerato che, in data odierna si provvederà a comunicare al creditore, alla Prefettura di Teramo, all'ANAC, alla Corte Dei Conti – Sezionale Giurisdizionale Abruzzo, al Difensore Civico Abruzzo, al Centro Operativo Regionale Abruzzo per Sisma Italia Centrale 2016, la volontà di liquidare anche la somma di € 268,45 per prevenire un imminente e più gravoso danno, evidenziando, nel contempo la massima trasparenza dell'azione amministrativa e l'assoluta assenza di profili di colpa grave o occultamento, confermando l'alveo di piena legittimità in cui si inserisce il presente provvedimento;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. Di liquidare e pagare, a valere sui fondi accantonati a residuo con la Determinazione n. 684 RG del 10.12.2021 la somma di € 2.300,00 sul Capitolo n. 2448 del bilancio comunale, in favore del [REDACTED], alle coordinate di seguito riportate;
3. Di assumere apposito impegno di spesa per l'importo di € 268,45, a titolo di interessi dal dovuto al saldo, calcolato tenendo conto del lungo periodo di oggettiva interruzione;
4. Di liquidare la somma complessiva di € **2.568,45**, per i motivi di cui in narrativa in favore del [REDACTED], alle coordinate di seguito riportate;
5. Di disporre che il pagamento complessivo di € **2.568,45** (€ 2.300,00 + € 268,45) sia eseguito a favore del [REDACTED] mediante accredito su Carta Postepay Evolution
Iban: IT94K3608105138230775830782 recentemente comunicato dall'avente diritto;

6. Di dare atto che con l'emissione del presente ordinativo di pagamento si intende integralmente adempiuta ogni obbligazione a carico del Comune di Valle Castellana derivante dalla sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. e dalle successive spettanze accessorie, con totale effetto liberatorio e definitivo per l'Ente, nulla più avendo a pretendere il creditore dal Comune di Valle Castellana;
7. Di imputare la spesa complessiva di € **2.568,45** derivante dall'adozione del presente atto, come dal seguente prospetto contabile:

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2021	01.11-1.10.99.99.999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2488		DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 TUEL	€ 2.300,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.	338/2021		(bilancio comunale)

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2026	01.02-1.03.02.11.006		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	138		SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	€ 268,45
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

8. Di dare atto che la presente Determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di area finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;
9. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile di Area esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L.;

10. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giovanni Di Saverio;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9, lettera e) della legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento e di tutti i dipendenti e partecipanti alla procedura;

12. Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio Comunale on line;

13. Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile di area finanziaria.

Impegno N. 193 del 30-07-2026 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 138 / Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	
Causale	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. - Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Liquidazione della somma di euro 2.300,00 già impegnata con Det. n. 684 RG del 10.12.2021 ed integrazione impegno e contestuale liquidazione della somma di euro 268,45 per interessi legali maturati.
Importo 2026	Euro 268,45
Beneficiario	3043 omissis

Liquidazione N. 286 del 30-07-2026	
Su Impegno N. 193 del 30-07-2026 a Competenza approvato con Atto n. 450 DETERMINAZIONE del 30-07-2026 avente per oggetto Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. - Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Liquidazione della somma di euro 2.300,00 già impegnata con Det. n. 684 RG del 10.12.2021 ed integrazione impegno e contestuale liquidazione della somma di euro 268,45 per interessi legali maturati. CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 138 / Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	
Causale	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. - Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Liquidazione della somma di euro 2.300,00 già impegnata con Det. n. 684 RG del 10.12.2021 ed integrazione impegno e contestuale liquidazione della somma di euro 268,45 per interessi legali maturati.
Importo	Euro 268,45
Beneficiario	3043 omissis
Quietanza	IBAN

Liquidazione N. 287 del 30-07-2026	
Su Impegno N. 338 del 15-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 684 DETERMINAZIONE del 10-12-2021 avente per oggetto Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. - Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Impegno di spesa. CIG	
5° livello 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 2488 / Articolo DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 TUEL	
Causale	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. - Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Liquidazione della somma di euro 2.300,00 già impegnata con Det. n. 684 RG del 10.12.2021 ed integrazione impegno e contestuale liquidazione della somma di euro 268,45 per interessi legali maturati.
Importo	Euro 2.300,00
Beneficiario	3043 omissis
Quietanza	IBAN

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Saverio Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni